FOGLIO INFORMATIVO

CREDITO DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italia S.p.A.
Via Bra n.15 Frazione Roreto - 12062 - CHERASCO (CN)
Tel.: 0172 486700 - Fax: 0172 486744
Email: info@bancadicherasco.it Sito internet: www.bancadicherasco.it
Registro delle Imprese della CCIAA di. Cuneo n. 63791, codice fiscale n. 00204710040
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4633 - cod. ABI 08487
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159239
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa

- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunziando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso

- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sè a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa

- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

SPESE	
Commissione per istruttoria fido	CDF COMMERCIALE: 2% Minimo: € 200,00 CDF COMMERCIALE APPALTI PUBBL.: 2% Minimo: € 200,00 CDF COMMERCIALE AFFITTO: 2% Minimo: € 200,00 CDF COMMERCIALE STRANIERI: 2% Minimo: € 200,00 CDF COMMERCIALE DLG 122/05: 2% Minimo: € 200,00 CDF COMMERCIALE CAST. ROTAT.: 2% Minimo: € 200,00 CDF FINANAZIARIO: 2% Minimo: € 200,00 CDF RIMBORSO IVA: 2% Minimo: € 200,00 CDF FINANZIARIO CAST. ROTAT.: 2% Minimo: € 200,00 CDF COMMERCIALE QUOTA LATTE: 2% Minimo: € 200,00
Commissioni periodiche annuali	CDF COMMERCIALE: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF COMMERCIALE APPALTI PUBBL.: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF COMMERCIALE AFFITTO: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF COMMERCIALE STRANIERI: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF COMMERCIALE DLG 122/05: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF COMMERCIALE CAST. ROTAT.: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF FINANAZIARIO: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF RIMBORSO IVA: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF FINANZIARIO CAST. ROTAT.: 3,5% Minimo: € 50,00 CDF COMMERCIALE QUOTA LATTE: 3,5% Minimo: € 50,00
Stampa elenco condizioni	€ 0,00
Costo informativa precontrattuale	€ 0,00
Commissione per autentica notarile	€ 0,00
Commissione modifica garanzia	€ 0,00
Contributo D.Lgs 122/2005	CDF COMMERCIALE DLG 122/05: 0,5%
Spese per redazione testo	€ 100,00
Recupero del bollo	€ 16,00
Spese per carico rata	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 5,00 Arch. cartaceo c/o Outsourcer: € 70,27 Archivio elettronico: € 2,39
Rinnovo pegno a garanzia	€ 100,00
Commissione annullo pratica deliberata	€ 250,00
Importo spese rilascio lettera di impegno	€ 100,00
Spese accollo fideiussioni	2% con un minimo di € 200,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	Recupero costi vivi, reclamati da terzi
Spese per trasparenza periodica	In forma cartacea: € 0,70 Casellario interno alla Banca: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI

Valuta di addebito	In giornata
ALTRO	
Periodicità delle commissioni	ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C.
Ufficio Reclami
Via Bra n. 15 Frazione Roreto - 12062 – CHERASCO (CN)
e-mail reclami@bancadicherasco.it
pec: reclami@pec.bancadicherasco.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.